

**Ordinanza  
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali  
per i contributi a forme di previdenza riconosciute  
(OPP 3)**

del 13 novembre 1985 (Stato 1° ottobre 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908<sup>2</sup> sul contratto d'assicurazione, *ordina:*

**Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute**

**Art. 1** Forme di previdenza

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

- a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
- b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

<sup>2</sup> Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità<sup>3</sup>, che

- a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP; e
- b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

<sup>3</sup> Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

<sup>4</sup> I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU 1985 1778

<sup>1</sup> RS 831.40

<sup>2</sup> RS 221.229.1

<sup>3</sup> Correzione del 3 feb. 1986 (RU 1986 326).

**Art. 2** Beneficiari

<sup>1</sup> Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b.<sup>4</sup> dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
  - 1.<sup>5</sup> il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
  2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  3. i genitori;
  4. i fratelli e le sorelle;
  5. gli altri eredi.

<sup>2</sup> L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.<sup>7</sup>

**Art. 2a<sup>8</sup>** Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

<sup>1</sup> Nel proprio regolamento l'istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza.

<sup>2</sup> La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell'ordine previsto nell'articolo 2.

**Art. 3** Pagamento delle prestazioni

<sup>1</sup> Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>9</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

<sup>7</sup> Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I 3 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU **2020** 3755).

<sup>9</sup> RS **831.10**

l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

- a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
- b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- d.<sup>11</sup> l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993<sup>12</sup> sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

<sup>3</sup> La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

- a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- c. la restituzione di mutui ipotecari.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.<sup>14</sup>

<sup>5</sup> I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>15</sup> sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.<sup>16</sup>

<sup>6</sup> Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2399).

<sup>12</sup> RS **831.42**

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU **1989** 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

<sup>14</sup> Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

<sup>15</sup> RS **831.411**

<sup>16</sup> Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.<sup>17</sup>

#### Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

<sup>1</sup> Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30*b* LPP<sup>19</sup> o l'articolo 331*d* del Codice delle obbligazioni<sup>20</sup> e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>21</sup> sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.<sup>23</sup>

<sup>4</sup> Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 2004<sup>24</sup> sull'unione domestica registrata).<sup>25</sup>

#### Art. 5<sup>26</sup> Investimenti

<sup>1</sup> I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 1934<sup>27</sup> sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.

<sup>17</sup> Introdotta dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

<sup>19</sup> RS **831.40**

<sup>20</sup> RS **220**

<sup>21</sup> RS **831.411**

<sup>22</sup> Introdotta dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2379).

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3455).

<sup>24</sup> RS **211.231**

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

<sup>27</sup> RS **952.0**

<sup>2</sup> I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.

<sup>3</sup> Gli articoli 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>28</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità.

## Sezione 2: Trattamento fiscale

### Art. 6 Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

### Art. 7 Deduzione dei contributi

<sup>1</sup> I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

- a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
- b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

<sup>2</sup> I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> RS 831.441.1

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

<sup>3</sup> I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS<sup>30</sup>).<sup>31</sup>

<sup>4</sup> Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.<sup>32</sup>

#### **Art. 8**            Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

### **Sezione 3: Entrata in vigore**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

<sup>2</sup> L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

#### **Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001<sup>33</sup>**

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS<sup>34</sup>).

#### **Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008<sup>35</sup>**

L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

<sup>30</sup> RS **831.10**

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU **2001** 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

<sup>32</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU **2001** 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

<sup>33</sup> RU **2001** 1068

<sup>34</sup> RS **831.10**

<sup>35</sup> RU **2008** 4651